



PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE AMBIENTE E DEMANIO IDRICO
Servizio disciplina rifiuti, scarico acque, emissioni atmosferiche e sonore
Via Romualdo Montagna - 87100 COSENZA
Tel 0984.814730 – Fax 0984.814742

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE

N° 12 12000011 REGISTRO di SETTORE del 23.03.2012

N°12000890 REGISTRO GENERALE del 23.03.2012

Oggetto:

D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii. - Parte Quinta - art. 272 comma 2 - Allegato IV Parte II.

Determinazione dirigenziale Registro Generale n. 08007548 del 29/09/2008 e Registro di Settore n° 12 08000112 del 29/09/2008 . Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per impianti ed attività in deroga rientranti nella categoria: "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg". Rinnovo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO:

- CHE il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 concernente *“Norme in materia ambientale”* disciplina alla parte quinta la tutela dell’aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- CHE l’art.268 lettera o) attribuisce alla competenza delle Regioni il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ;
- CHE l’art.81, comma 1- lett f) della legge regionale n.34/2002 attribuisce alle Province le funzioni amministrative e i compiti concernenti, tra l’altro, *“...i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni...”*;
- CHE la Giunta Provinciale con deliberazione n. 103 del 03.04.2007 ha demandato al Dirigente del Settore Ambiente e Demanio Idrico l’adozione di ogni provvedimento necessario per l’attivazione delle procedure di cui all’art.269 e 272 del D.Lgs. n.152/2006;
- CHE l’art. 272 comma 2, prevede la possibilità di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i limiti di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi, e la periodicità dei controlli;
- CHE con determinazione dirigenziale indicata in oggetto questo Settore ha adottato un provvedimento di autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per gli impianti rientranti nella categoria *“Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg.”*;
- CHE il D.Lgs n. 128/2010 ha introdotto diverse modifiche alla parte quinta del D.Lgs 152/06 prevedendo tra l’altro che l’autorizzazione deve essere rilasciata allo stabilimento da cui derivano le emissioni in atmosfera mentre i singoli impianti ed attività in esso presenti non sono oggetto di distinte autorizzazioni;
- CHE il succitato decreto legislativo, modificato ed integrato dal D.Lgs 128/2010, prevede all’art. 272 che l’Autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito per un periodo pari a dieci anni successivi all’adesione e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno quarantacinque giorni prima di tale periodo, stabilendo inoltre che il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 qualora nello stabilimento siano presenti anche impianti o attività a cui l’autorizzazione generale non si riferisce;
- CHE l’art 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, entrata in vigore il primo gennaio 2012, ha modificato gli artt. 40, 41,72 e 74 ed introdotto gli artt. 43, 44bis e 77 bis al D.P.R. 445/2000;
- CHE nel provvedimento indicato in oggetto questo Settore si riservava, tra l’altro, di *“impartire ulteriori prescrizioni e/o apportare variazioni alla presente autorizzazione”*;
- CHE pertanto, si ritiene necessario semplificare il procedimento di adesione e, nello stesso tempo, migliorare ulteriormente il livello di prevenzione e di limitazione dell’inquinamento atmosferico impartendo ulteriori prescrizioni ed intensificando la periodicità dei controlli nei confronti degli stabilimenti i cui gestori hanno aderito all’autorizzazione generale adottata con determinazione dirigenziale della Provincia di Cosenza - Registro Generale n. 08007548 del 29/09/2008 - Registro di Settore n. 12 08000112 di pari data o aderiranno al presente provvedimento;
- CHE per quanto sopra occorre rinnovare, ai sensi dell’art. 262 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 128/2010 e, contestualmente modificare, con il presente provvedimento, la determinazione dirigenziale di cui sopra nonché sostituire il modello C e

l'allegato tecnico n.2 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, rispettivamente, con il Modello C/bis e l'allegato Tecnico n.2/bis, adeguandoli anche alla normativa vigente;

Visto il D. Lgs. n.152/2006 e ss. mm. ed ii.;

Vista la L.R. 34/2002;

Visto il D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii.;

Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n.103 del 03.04.2007;

Visto il T.U. 267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

a) di RINNOVARE la determinazione dirigenziale n. 08007548 del 29/09/2008 del Registro Generale e n. 12 08000112 del 29/09/2008 del Registro di Settore avente per oggetto: Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per impianti ed attività in deroga rientranti nella categoria: "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg" ;

b) di STABILIRE quanto segue:

Le Ditte che intendono avvalersi della presente autorizzazione generale per esercitare l'attività di cui sopra devono presentare, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima dell'installazione dello stabilimento o dell'avvio dell'attività, domanda di adesione alla Provincia di Cosenza e, per conoscenza, al Comune del territorio in cui esso è ubicato ed all'A.R.P.A.Cal - Dipartimento provinciale di Cosenza - Servizio Tematico Aria, utilizzando l'allegato **modello C/bis** che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii., **non è possibile avvalersi della presente autorizzazione**, nel caso di:

- a) emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;
- b) nel caso siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D. Lgs.n. 52 del 3 febbraio 1997, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

Le ditte che presenteranno domanda di adesione al presente provvedimento o che hanno già aderito all'autorizzazione generale indicata in oggetto sono tenute all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

1. Devono essere rispettati i valori limite di emissione e le prescrizioni stabiliti nell'**allegato tecnico 2/bis** che fa parte integrante del presente provvedimento.
2. Il primo controllo delle emissioni degli inquinanti dovrà essere effettuato dal gestore **entro 60 (sessanta) giorni** dalla data di presentazione della domanda di adesione alla Provincia ed all'A.R.P.A.Cal ed i successivi con frequenza **biennale**.
3. Le emissioni si considerano conformi al valore limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come la media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione previsti dalla normativa vigente ed indicati nell'**allegato tecnico 2/bis**.

4. I metodi di campionamento, analisi e valutazioni emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente e dovranno essere eseguiti da un laboratorio autorizzato in possesso di specifica competenza.
5. I dati relativi ai controlli analitici devono essere riportati dal gestore su apposito registro con pagine numerate e firmate dal gestore dell'impianto. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo e deve essere redatto secondo lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 1 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06e ss, mm, ed ii.; ad esso devono essere allegati i certificati analitici.
6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo, ecc) deve essere annotata su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto. Il registro deve essere tenuto a disposizione dell'autorità competente per il controllo e redatto secondo lo schema riportato nell'appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss mm. ed ii.-
7. Dovranno essere rispettati i nuovi limiti degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività allorquando essi verranno fissati con il Decreto ministeriale di integrazione e di aggiornamento dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm ed ii., in attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 271 del medesimo decreto legislativo.
8. Devono essere rispettati i valori limite previsti dalla normativa vigente per le sorgenti sonore fisse e per l'introduzione di rumore nell'ambiente esterno e abitativo.
9. I rifiuti prodotti nel corso della lavorazione devono essere smaltiti secondo i sistemi previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm.. ed ii.

La ditta dovrà comunicare al Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza ed all'A.R.P.A.Cal Dipartimento Provinciale di Cosenza – Servizio Tematico Aria:

- a. Qualsiasi modifica dello stabilimento o dell'attività che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica, ancorché relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati ed ogni eventuale variazione relativa al gestore e/o alla ragione sociale della ditta.
- b. Entro le otto ore successive, il verificarsi di un eventuale guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione. In tal caso questo Ente si riserva di disporre, ai sensi dell'art. 271 comma 14 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, la riduzione o la cessazione delle attività ovvero altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dello stabilimento nel più breve tempo possibile; il gestore è tenuto, comunque, ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dello stabilimento.
- c. Con un anticipo di 15 giorni, la data in cui intende effettuare i controlli nonché quella di apertura dei campioni e delle analisi per consentire l'eventuale presenza di tecnici dell'A.R.P.A.Cal.
- d. Specifica, motivata e documentata richiesta qualora abbia necessità di apportare variazioni alla data dei suddetti controlli.

SI RISERVA

- di negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario ovvero in zone che richiedano una particolare tutela ambientale;
- di accertare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti per l'adesione alla presente autorizzazione generale ed, in caso negativo, negare o revocare l'adesione;
- di impartire ulteriori prescrizioni e/o approvare variazioni alla presente autorizzazione.

L'A.R.P.A.Cal Dipartimento provinciale di Cosenza, competente per i controlli, effettuerà il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di adesione ed i successivi con cadenza annuale. Altri accertamenti potrà effettuare, per specifiche esigenze emergenti, su richiesta del Settore Ambiente della Provincia di Cosenza.

Le spese relative ai controlli sono a carico della Ditta.

Il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs 128/2010, l'autorizzazione generale di cui alla determinazione dirigenziale di questo Ente n. 08007548 del 29/09/2008 del Registro Generale e n. 12 08000112 del 29/09/2008 del Registro di Settore ed relativi allegati (modello C ed allegato tecnico n.2) ai quali subentrano, rispettivamente, il **modello C/bis** e l'**allegato tecnico n.2/bis** che ne fanno parte integrante e sostanziale.

L'adesione alla presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera ed è valida per 10 anni dalla data di presentazione della domanda e ne deve essere richiesto il rinnovo almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della sua scadenza.

Il gestore/titolare dello stabilimento, pertanto, dovrà dotarsi, per l'esercizio dell'attività, di tutte le autorizzazioni, nulla osta, visti, assensi, concessioni, pareri e quant'altro, di competenza di altri Enti ed organismi, anche in materia di lavorazioni insalubri e sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi.

Resta fermo tutto quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 e ss. mm. ed ii., non espressamente riportato nel presente provvedimento.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265.

Ai sensi dell'articolo 281 comma 7 del D.Lgs.152/06, gli atti e gli adempimenti connessi al presente provvedimento sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza.

Copia del presente provvedimento sarà notificato alle Ditte che hanno aderito all'autorizzazione generale della Provincia di Cosenza - Registro Generale n. 08007548 del 29/09/2008- Registro di Settore n. 12 08000112 del 29/09/2008 e trasmesso, per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze, al Servizio Tematico Aria del Dipartimento provinciale di Cosenza dell'A.R.P.A.Cal, alle Unità Operative Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

Il presente atto che non comporta spesa ed è costituito da n. 5 pagine, dal modello C/bis e dall'allegato tecnico 2/bis, sarà pubblicato integralmente sul sito internet della Provincia di Cosenza, oltre che affisso all'Albo Pretorio dell'Ente.

C3400

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Piero Minutolo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Francesco Toscano

Relata di avvenuta pubblicazione

La presente determinazione è stata affissa in elenco all'Albo Pretorio on-line di questo Ente da 28/03/2012 e per i successivi 15 giorni.

IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA
Avv. Antonella Gentile

Allegato tecnico n. 2/bis “**Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg**”

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI PER L’ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE

1. GENERALITÀ

A. Fasi della lavorazione

Nelle attività di carrozzeria si possono individuare le seguenti fasi lavorative:

- smontaggio autoveicoli o parte di essi;
- riparazione (battilastra);
- sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo o a caldo e saldatura;
- seppiatura e pulizia della lamiera;
- applicazione stucchi a spatola e a spruzzo;
- carteggiatura;
- applicazione sigillanti;
- tintometro;
- applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti;
- applicazione di cere protettive per scatolati;
- applicazione di prodotti plastici e antirombo;
- finitura e lucidatura;
- lavaggio attrezzi e recupero solventi.

B. Emissioni in atmosfera:

Lavorazioni che possono dare luogo ad emissioni in atmosfera

- Taglio a caldo;
- saldatura;
- stuccatura a spruzzo;
- carteggiatura a macchina;
- applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti.

Emissioni trascurabili

- Sono considerate trascurabili e non soggette ad autorizzazione le emissioni derivanti dalle fasi di: smontaggio autoveicoli o parte di essi, riparazione (battilastra), sostituzione delle parti di carrozzeria danneggiate, anche mediante taglio a freddo, seppiatura e pulizia lamiera, applicazione stucchi a spatola, carteggiatura manuale, applicazione sigillanti, applicazione cere protettive per scatolati, applicazione prodotti plastici e antirombo, finitura e lucidatura, tintometro

2. PRESCRIZIONI RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE ED ALL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO

1. E’ consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore ai 20 kg/giorno complessivi per l’intero stabilimento;
2. il quantitativo di solvente, contenuto nelle materie prime ed ausiliarie utilizzate nell’attività, deve essere inferiore a quanto previsto dalla parte II – p.to 12 dell’Allegato III alla parte V del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm. ed ii., infatti non deve superare la soglia di consumo ivi prevista e pari a 0,5 t/anno. Il superamento di tale soglia di consumo dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 269 comma 8 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
3. nell’impianto o nell’attività non devono essere utilizzate, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto L.vo 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60 ed R 61 e sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. ed ii.;

4. le emissioni prodotte dalla propria attività non devono contenere sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. ed ii.;
5. per la verifica del rispetto delle sopra citate condizioni la ditta dovrà indicare l'elenco dei prodotti impiegati e fornire la seguente documentazione:

- Dichiarazione del gestore attestante che ogni singola linea di prodotti, impiegati dalla ditta, è conforme alle condizioni di cui ai sopraccitati punti 3 e 4 (SCHEDA DI CONFORMITA').

Si ricorda che la ditta potrà utilizzare esclusivamente i prodotti dichiarati in sede di richiesta di adesione all'autorizzazione generale. Nel caso in cui si intendano utilizzare prodotti vernicianti diversi rispetto a quelli dichiarati, la ditta dovrà darne immediata comunicazione all'ente preposto al controllo e dovrà esibire in sede di controllo le schede di conformità timbrate e firmate dal nuovo produttore ed il relativo elenco dei prodotti costituenti la linea.

N.B. Qualora non fosse possibile rispettare le condizioni relative alla qualità dei prodotti vernicianti, non potrà essere utilizzata la procedura di autorizzazione in via generale prevista dall'Art. 272 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm ed ii., ma dovrà essere richiesta autorizzazione ai sensi degli art. 269 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss. mm ed ii.-

6. gli effluenti derivanti dalle fasi di carteggiatura a macchina, di saldatura, di taglio a caldo e di stuccatura a spruzzo, devono essere trattati in un filtro a secco per l'abbattimento del particolato;
7. le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti compresi i fondi, anche se riferite a ritocchi, devono essere svolte in cabine dotate di idonei sistemi per la captazione degli effluenti;
8. gli effluenti derivanti dalle fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti devono essere avviati ad un sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento per il trattamento dei solventi con filtro a carbone attivo, correttamente dimensionato in termini di spessore e velocità di attraversamento, o altra tecnologia equivalente opportunamente documentata.
9. Ogni carica di carbone attivo deve essere sostituita con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del tipo di solventi presenti nei prodotti vernicianti utilizzati come indicato in una apposita scheda tecnica, a cura della ditta fornitrice del carbone, da allegare alla richiesta di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale nonché da tenere presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.
10. l'esercizio, la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione di seguito fissati:

PROCESSIONE	INQUINANTE	LIMITAZIONE (mg/Nm ³)
Carteggiatura a macchina Saldatura e taglio a caldo <i>PER CIASCUNA CABINA DI VERNICIATURA</i>	POLVERI TOTALI	10
a. Applicazione a spruzzo di stucchi, fondi e prodotti vernicianti	POLVERI TOTALI	3
b. essiccazione	C.O.T*	50

(*) C.O.T. si intende il Carbonio Organico Totale

11. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio di sistemi di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei suddetti valori, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
12. il valore limite di emissione fissati rappresentano la massima concentrazione che possono essere emesse in atmosfera dalle fasi considerate;
13. il lavaggio degli attrezzi con solventi organici deve essere svolto in modo tale da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero. Le emissioni derivanti dalle fasi di lavaggio attrezzi sono considerate trascurabili;
14. eventuali generatori di calore a servizio della cabina di verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano o GPL e avere una potenza termica nominale inferiore a 3 MW ovvero a gasolio con potenza termica nominale inferiore ad 1 MW, le cui emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 1 ed elencati alla parte I dell'allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 e ss.mm. ed ii.-
15. I condotti per lo scarico in atmosfera, devono essere provvisti di idonee prese per i campionamento delle emissioni gassose in atmosfera, secondo quanto previsto dalle metodiche ufficiale. Il camino dovrà avere uno sbocco diretto verso l'alto e privo di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.
16. I punti di prelievo dei camini, soggetti al controllo analitico, dovranno essere resi permanentemente accessibili agli organi preposti al controllo. Le strutture di accesso (scale, parapetti, ballatoi, etc.) dovranno rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.